



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

Scrittura

SEUT: 2010/14
CROU: 28h
REP: 288

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di NAPOLI - Sez. V Bis - nella persona del magistrato

dott.ssa Monica Cacace ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.RG. 15702/2011, avente ad oggetto : opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi

OGGETTO
Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi

TRA

M. E. rapp.ta e difesa dall'avv./ e presso quest'ultimo e-

OPPONENTE

I. spa in persona del rpt, che la rapp.ta e difende

OPPOSTA

F. S. spa in liquidazione in persona del liquidatore pt, rapp.ta e di-

OPPOSTA

NONCHE'

E. F. srl, cessionaria dei crediti di alfa Banca e di beta Banca, che agisce in persona della sua mandataria UGC E

Scrittura

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

€ Banca

che la rapp.tano

OPPOSTA

NONCHE'

S. I. srl (già M. srl) in persona del Irpt, e pre essa, nella qualità di procuratore speciale la P. C. S. spa in persona del Irpt, elett.te dom.ta in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, 54 presso gli avv.ti

che la rapp.tano e difendono

OPPOSTA

E

V. S. ; Equitalia Polis spa

OPPOSTI CONTUMACI

Conclusioni: gli avvocati costituiti concludevano come da verbale di udienza del 31.10.2013.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. E. Con atto di citazione notificato all'I. F. spa in persona del

Irpt, alla spa in liquidazione in persona del liquidatore pt, alla

E. F. srl, alla S. I. srl (già I.M. srl) in persona del Irpt, ed a,

V. S. , all'Equitalia Polis spa, premesso che pende innanzi a questo Tribunale, sez.V., procedura esecutiva immobiliare n 1424/92 (+ 220/93, 915/92,





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

991/92, 1316/92, 1420/92, 1716/93), a carico di S. S. , S. I.

, S. R. , B. A. , S. V. e M. E. , con

richiesta di espropriazione di tutti gli immobili di proprietà dei suddetti esecutati, esponeva di aver proposto opposizione chiedeva così provvedere: "...in relazione alla opposizione dispiegata contro Equitalia Polis spa si chiede...accertare che Equitalia Polis spa non ha prodotto, nella procedura espropriativa...i documenti giustificativi del credito, con particolare riferimento alle cartelle esattoriali e alle notificazioni e, di conseguenza, voglia dichiarare inammissibile, improponibile, ed infondato l'intervento di Equitalia con vittoria di spese ed attribuzione; in relazione all'opposizione dispiegata contro Finlombarda Service spa...accertare che non ha prodotto la prova di idonei atti interruttivi della prescrizione del credito nei confronti del debitore S.S.S. , accertando che l'ultimo effetto aveva come scadenza la data del 20.1.93 e l'atto di intervento è stato del 17.7.2003, dichiarando di conseguenza la prescrizione del credito azionato e, quindi, inammissibile l'atto di intervento proposto nei confronti di Maltinti Elvira, con condanna alle spese ed attribuzione; in relazione all'opposizione dispiegata contro la Comit Factoring...accertare che gli atti dimostrativi della successione del credito della Comit alla Comit Factoring sono stati versati in atti dalla Italfondiar spa solo a seguito della dispiegata opposizione...e di conseguenza voglia dichiarare che è cessata la materia del contendere, a causa della tardiva condotta processuale di controparte, condannandola al pagamento delle spese e competenze con attribuzione; in relazione all'opposizione dispiegata contro la Eris Finance srl voglia...accertare che nell'intervento contro la signora M. difetta il titolo esecutivo ed è stata prodotta la procura per notar TIZIO del 19.06.1985 soltanto dopo





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

la dispiegata opposizione, senza che siano stati versati in atti la procura alle liti per notar TIZI, richiamata da controparte, e senza aver fornito la prova della successione dei crediti del Credito Italiano alla Unicredit Banca e Unicredit Banca d'Impresa, che li avrebbero ceduti all'Unicredit Gestione Crediti spa che, poi, li avrebbe ceduti a Credit Finance spa e, di conseguenza, voglia dichiarare inammissibile, improcedibile l'intervento...e, in via gradata, accertare che i documenti necessari per l'intervento sono stati prodotti tardivamente, soltanto a seguito della dispiegata opposizione con condanna alle spese ed attribuzione; in relazione all'opposizione dispiegata contro Fonsa spa per successione alla Sagrantino Italy srl voglia...accertare che, in relazione all'atto di intervento, il creditore istante non ha fornito la prova del titolo relativo al frazionamento del mutuo ipotecario concluso alla società V, come non ha fornito l'atto di mutuo corredato dal relativo frazionamento e, di conseguenza, voglia dichiarare inammissibile, improcedibile l'atto di intervento con condanna alle spese ed attribuzione; in relazione all'opposizione dispiegata contro Credito Italiano Fonsa voglia accertare che la somma di lire 130.000.000, indicata nel contratto di mutuo fondiario del 26.3.91, per notar TIZIO, rep. 20933 racc. 1749, non è stata mai ricevuta da M.

E. , accertando altresì la simulazione della quietanza del 17.4.91 a firma di M.E. e del coniuge S.V. e, di conseguenza, dichiarare che nulla dovuto a tale titolo da M.E. e che per tale ragione l'intervento è inammissibile e improponibile, con condanna alle spese ed attribuzione; in via del tutto gradata accertare che il Credito Italiano Fonsa non ha versato in atti la procura alle liti, per notar TIZIO del 19.6.85 accertando che tale procura è stata



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

versata dalla *srl* solo successivamente all'opposizione con vittoria

di spese ed attribuzione al procuratore antistatario..” (cfr.: atto introduttivo).

L'Italfondiaro spa in persona del Irpt, la Finlombarda Service spa in liquidazione in persona del liquidatore pt, l'Eris Finance srl, la Sagrantino Italy srl (già Minerva srl) in persona del Irpt nel costituirsi eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.

VS

e l'Equitalia Polis spa, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano. Precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di SV e dell'Equitalia Polis spa, regolarmente evocati in giudizio e non costituiti.

L'opposizione è inammissibile nella parte in cui l'istante deduce vizi formali relativi al deposito dei titoli e delle procure (cfr.: libello introduttivo sopra richiamato) poiché, al momento della notifica dell'atto introduttivo così come della richiesta di sospensione formulata innanzi al giudice dell'esecuzione, era ormai perentorio il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.

Ancora, quanto alle richieste in rito formulate dalla difesa del procuratore costituito per la parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, osserva il Tribunale che non può essere accolta alcuna richiesta di rimessione in termini non essendo documentato il deposito dei documenti presso la cancelleria di questo Ufficio nei termini a luogo concessi ex art 183 co 6 cpc. In particolare si rileva che i documenti di cui si chiede l'allegazione sono stati prodotti dall'istante solo con le memorie di cui al terzo termine del mentovato articolo e non anche nel perentorio termine di cui secondo termine concesso ex art 183 co 6 cpc (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria di questo Giudice). Né può trovare ingresso





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

l'articolato giuramento decisorio (articolato dalla difesa della parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni), atteso che lo stesso è palesemente inammissibile poiché finalizzato a provare la falsità della quietanza rilasciata dalla Mafinti (unitamente al coniuge Strino Vittorio) in un atto pubblico, impugnabile solo con la querela di falso.

In particolare, per quanto concerne l'opposizione proposta nei confronti dell'interventore EQUITALIA, rileva il giudice che l'istante con l'atto di citazione per opposizione chiede: "...per quanto concerne l'intervento di Equitalia Polis in data 02.03.2006 per € 13.000 si eccepisce che difetta la prova della notificazione delle cartelle di pagamento e si eccepisce inoltre, per quanto di rilevanza, la prescrizione dei crediti...in relazione alla opposizione dispiegata contro Equitalia Polis spa si chiede...accertare che Equitalia Polis spa non ha prodotto, nella procedura espropriativa...I documenti giustificativi del credito, con particolare riferimento alle cartelle esattoriali e alle loro notificazioni e, di conseguenza, voglia dichiarare inammissibile, improponibile, ed infondato l'intervento di Equitalia con vittoria di spese ed attribuzione" (cfr.: atto di citazione).

In proposito, è noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente. Costituisce altresì *ius receptum* che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, risiede nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove invece oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che "Il criterio discrezionale tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata." (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496).

Facendo applicazione, alla fattispecie in esame, dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi della domanda formulata, sul punto, con l'atto introduttivo del giudizio, avendo denunciato l'istante l'omessa e/o irregolare notificazione delle cartelle

esattoriali, integrante, in quanto tale, contestazione relativa al *quomodo ex quo* *quendum*, da proporsi, quindi, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Così correttamente qualificata la domanda, va dunque verificata, in via preliminare, la sua tempestività, atteso che *"La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"* (Cass. civ. 9.8.2007 n.

17460; conf. , *ex multis*, Cass. civ. 17.12.1996 n. 11251). Al riguardo, l'odierno opponente non assolve all'onere di dimostrare il rispetto del suddetto termine mancando ogni indicazione circa la data in cui avrebbe avuto conoscenza delle cartelle esattoriali impugnate. Sul punto, in diritto poi, si ricorda che *"In tema di*

opposizione agli atti esecutivi in cui si invoca la nullità degli stessi, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nel caso di specie l'ordinanza dispositiva della vendita emessa fuori udienza) non sia stato comunicato, l'opposizione, ove proposta oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del

procedimento, è effettivamente da ritenere tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando ha conosciuto dell'atto presupposto nullo (cioè della mancata comunicazione e, quindi della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti proposta nei cinque giorni (ora nei venti)

da tale conoscenza di fatto." (Cass. civ. 17.3.2010 n. 6487). D'altra parte, poi, dalla data dell'intervento proposto nella procedura esecutiva da Equitalia ed in considerazione delle date in cui risultano documentata nella procedura esecutiva

la costituzione dell'esecutata (attuale opponente) che ha poi proposto anche le istanze di ammissione al beneficio della conversione del pignoramento allegate in copia alla produzione della società Eris, risulta più che decorso il termine per proporre opposizione (cfr. documentazione in atti).





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

Palesamente infondata, poi, risulta l'opposizione proposta dall'istante nei confronti della Sagrantino Italy srl, quale attuale cessionaria dei crediti derivanti dai contratti originariamente intercorsi con il Credito Fondiario spa, poi Credito Fondiario ed Industriale Fonspa, che partecipa legittimamente alla procedura esecutiva immobiliare di cui in premessa in ragione dei seguenti titoli: a) contratto di mutuo del 13.7.72 e del 22.7.73 (contratto di mutuo definitivo con relativo frazionamento, garantito dall'iscrizione di ipoteca del 26.09.72 n 45188 e 6481 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli, con relativa annotazione dei frazionamenti, rinnovata in data 07.09.92); b) contratto di mutuo del 26.3.91 a rogito notar TIZIO con il quale veniva concesso a SV e ME un mutuo di lire 130.000.000, garantito da ipoteca iscritta in data 27.3.91 n 8613/1179 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli. Orbene, dalla copia del contratto di mutuo indicato da ultimo (mutuo del 26.3.91) si evince che i mutuatari, tra cui l'attuale opponente, rilasciavano ampia quietanza della ricezione della somma ottenuta in mutuo (cfr.: art 8 rogito citato ed allegato alla produzione della parte opposta). La tempestività e ritualità della produzione di detta documentazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare richiamata in premessa, poi, risulta dal provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione che con ordinanza del 28.6.2011 ne rilevava la presenza in atti. Del pari infondata è l'opposizione spiegata nei confronti della società Finlombarda Service spa (cfr.: atto di citazione: "in relazione all'opposizione dispiegata contro Finlombarda Service spa...accertare che non ha prodotto la prova di idonei atti interruttivi della prescrizione del credito nei confronti del debitore Strino Salvatore, accertando che l'ultimo effetto aveva come scadenza la data del 20.1.93 e l'atto di intervento è stato del 17.7.2003, dichiarando di conseguenza la prescrizione del credito azionato e, quindi, inammissibile l'atto di intervento proposto nei confronti di Maltini Elvira, con condanna alle spese ed all'azione"). Orbene, in ragione della copia dei verbali di udienza relativi al processo esecutivo allegati dalla difesa della parte opposta, rileva il Tribunale che alcuna opposizione risulta proposta nei confronti di tale società innanzi al giudice dell'esecuzione così che in tale sede la stessa non ha potuto esaminare le contestazioni formulate nei suoi confronti solo in questa sede. Per altro, in ragione della documentata proposizione del ricorso per dichiarazione di fallimento (cfr.:

Sentenza pag. 8






TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

produzione dell'opposta Finiombarda Service spa in liquidazione), con rituale notifica al debitore VS (notifica avvenuta in data 19.6.96), il termine di prescrizione contestato risulta correttamente interrotto. Comunque, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, l'opposta è creditore procedente con atto di pignoramento notificato nel 1992 rispetto al quale non rileva l'eccepita prescrizione. Anche tale opposizione, dunque, deve essere respinta.

La difesa di E,M ha proposto opposizione nei confronti della Eris Finance srl assumendo che: "...l'intervento contro la signora Maltinti difetta il titolo esecutivo ed è stata prodotta la procura per notar Migliori del 19.06.1985 soltanto dopo la dispiegata opposizione, senza che siano stati versati in atti la procura alle liti per notar Marino, richiamata da controparte, e senza aver fornito la prova della successione dei crediti del Credito Italiano alla Unicredit Banca e Unicredit Banca d'Impresa, che li avrebbero ceduti all'Unicredit Gestione Crediti spa che, poi, li avrebbe ceduti a Credit Finance spa e, di conseguenza, voglia dichiarare inammissibile, improcedibile l'intervento...e, in via gradata, accertare che i documenti necessari per l'intervento sono stati prodotti tardivamente, soltanto a seguito della dispiegata opposizione con condanna alle spese ed attribuzione" (cfr.: atto introduttivo). Tale opposizione, è generica ed infondata. Diversamente da quanto sostenuto dall'istante, infatti, l'intervento risulta fondato su valido titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n 4690/92, provvisoriamente esecutivo, reso in data 13.5.92 da questo Tribunale (ed in ragione del quale risulta iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 in data 15.5.92). E' poi inconferente il richiamo alla procura per notar Migliori del 19.6.85 che è relativa alla procura rilasciata dalla FONSPA spa al suo procuratore e non anche all'allora Credito Italiano spa. Da ultimo, quanto ai passaggi societari che consentono di ricostruire la legittimazione attiva dell'opposta, osserva il Tribunale che gli stessi risultano tutti adeguatamente documentati, anche in ragione del disposto di cui all'art. 58 del B come da schema riepilogativo e foliaro (cfr.: produzione per Eris Finance srl). Tardive ed inammissibili, infine, sono le eccezioni formulate dalla difesa dell'opponente solo con la comparsa conclusionale che, come è noto, hanno mero valore esplicativo delle difese già assunte nel contraddittorio delle parti nei





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede :

- VS
1. Dichiarata la contumacia di \ e dell'Equitalia Polis spa;
 2. Rigetta l'opposizione proposta da ME nel confronti dell'Italfondario spa in persona del Irpt, della Finlombarda Service spa in liquidazione in persona del liquidatore pt, della Eris Finance srl, della SI srl (già srl) in persona del Irpt e dell'Equitalia Polis spa;
 3. condanna ME alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli opposti costituiti e le liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.200,00 di cui € 190,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione ex art 93 cpc all'avv. CP ;
 4. compensa le spese.

Così deciso in Napoli, li 04.02.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa CARANGELO

il Giudice

dott. ssa Monica Casace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 FEB 2014

oggi

